

7-0

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:

D.ssa Alessandra GUERRIERI Presidente rel.
D.ssa Carmela LABELLA Giudice
Dott. Giovanna NERI Giudice On.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2463/2012 R.G.,
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio,
promossa
da

rappresentato e
difeso dall'Avv. Carmelita Casentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Arezzo, Via Veneto n. 69 (studio Avv. Katia Coleschi), come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Ricci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, come da mandato a margine della memoria di costituzione;

RESISTENTE

Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo

INTERVENUTO

SENTENZA
313/215
2463/012
3374/015



CONCLUSIONI

Per il ricorrente: "Voglia il Tribunale di Arezzo pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra _____ e _____ contratto in data 26.7.2003; chiede l'affido della figlia minore _____ esclusivamente al padre; relativamente al minore _____ che nulla sia disposto in quanto nella fattispecie non sussistono i presupposti per l'operatività della presunzione di paternità; si oppone alla richiesta di mantenimento in favore della moglie nonché alla previsione del diritto di visita della madre nei confronti della minore, vista l'espressa volontà della madre manifestata dinanzi al giudice"

Per la resistente: "Chiede che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti; chiede che venga disposto l'affido condiviso della minore _____ con l'ubicazione della stessa presso il padre e la regolamentazione del diritto di visita della madre, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e previo accordo con il padre (almeno due/tre al mese); chiede che venga disposto un contributo di mantenimento per il figlio _____ che rimarrebbe affidato in via esclusiva alla madre, da determinare in € 200,00 al mese; chiede altresì che venga disposto un contributo al mantenimento della moglie, nella misura di € 200,00 mensili, e che quindi sia disposto che il _____ versi mensilmente alla resistente l'importo complessivo di € 200,00; chiede, infine, che venga disposto in ogni caso nei confronti del sig. _____ come genetico, per accertare definitivamente la paternità del minore _____"

Il Tribunale ha concluso nel seguente modo: "esprime parere favorevole"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.6.2012, _____ chiedeva al Tribunale di _____ lo scioglimento del matrimonio dal medesimo contratto in data 26.7.2003 con _____ Deduceva il ricorrente che dalla loro unione era nata, in data _____ la figlia _____ che il Tribunale di Perugia, con sentenza del _____ resa sulle conclusioni congiunte delle parti, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che la convivenza fra gli stessi non era più ripresa

La sentenza del 24.10.2005, pronunciata dal Tribunale di Perugia su conclusioni congiunte delle parti, prevedeva l'affido della figlia [redacted] alla madre, con diritto di visita del padre, l'obbligo di quest'ultimo di versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo fisso di € 225,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, ed infine l'espressa rinuncia delle parti ad un contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi i coniugi privi di una stabile occupazione.

Da ricorso proposto ex art. 710 c.p.c. da [redacted] in data 29.11.2007, il Tribunale di Perugia, preso atto dei lunghi periodi di assenza della madre dal luogo di residenza del padre e della frequenza della scuola materna da parte della figlia [redacted] provvisoriamente disponeva l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre "quantomeno sino a tutto il giugno 2007" (prolungato "a tutto il mese di dicembre" con ordinanza del 2.7.2007), esonerando il [redacted] dal versamento alla madre del contributo al mantenimento della figlia. Con successive ordinanze del 4 e 17.11.2008, lo stesso Tribunale di Perugia, preso atto che la [redacted] era tornata a vivere nello stesso luogo di residenza della minore, prevedeva un ampio diritto di frequentazione tra madre e figlia. Infine, con ordinanza del 16.1.2009, il medesimo tribunale "disponeva la collocazione in via definitiva della minore [redacted] presso il padre", ciò in quanto dalla relazione socio-psicologica del Servizio Sociale di Sansepolcro era emerso "un comportamento della [redacted] del tutto inaffidabile": ed infatti, "a) relativamente alle facoltà di frequentazione della figlia [redacted] (era) risultato come nei giorni 20, 22, 27 e 29 gennaio 2009, in cui era stato previsto che (la madre) potesse prelevare direttamente la [redacted] direttamente presso la scuola elementare alle ore 16, la stessa non si (fosse) recata [redacted] senza preoccuparsi di avvisare nessuno, così causando notevoli disagi [redacted] che alle insegnanti (rimaste con la bambina sino all'arrivo del padre, alle ore 17) [redacted] tutto alla stessa minore che, come in altre occasioni, aveva dimostrato forte opposizione all'incontro con la madre; b) relativamente agli incontri programmati con i servizi sociali, (si erano rese) pressoché impossibili le visite domiciliari" (cfr. all. 3, 4 e 5 del parte ricorrente).

Infine in [redacted] in occasione di una visita, non aveva riportato la bambina [redacted] portandola con sé in Svizzera (dove nel frattempo la madre si era trasferita).

su ricorso proposto dal [redacted] ex art. 330 ss c.c., il Tribunale dei Minorenni di Firenze, con ordinanza del 27.10.2009 provvisoriamente sospendeva la potestà genitoriale della madre, affidando la minore al padre (cfr. all. 7 di parte ricorrente). L'affidamento al padre era confermato con l'ordinanza conclusiva del 23.4.2012, con la quale si dava tuttavia atto che "la madre resta comunque un punto importante per la bambina, nonostante sia ancora in Svizzera e comunichi solo telefonicamente e sporadicamente con la figlia", per cui veniva revocata la sospensione della potestà genitoriale alla madre, dando altresì mandato ai servizi sociali di "organizzare gli incontri con la madre solo all'esito di sua esplicita richiesta e previa preparazione psicologica della minore" (all. 8 di parte ricorrente).

Nel corso della fase presidenziale del presente procedimento, veniva acquisita relazione dei Servizi Sociali della Zona Valtiberina datata 18.1.2013 (in atti), da cui emergeva che "il servizio non aveva avuto a tutt'oggi contatti diretti con la [redacted]" e che "dal [redacted] dicembre 2009, data del rientro a Sansepolcro della bambina (dalla Svizzera), le comunicazioni telefoniche con la madre (erano) state rare e discontinue e dall'aprile 2012, data in cui il Tribunale per i Minorenni (aveva) revocato la sospensione della [redacted] potestà, (erano) passati circa 7 mesi prima che giungessero notizie sulla volontà della signora di rivedere la figlia", volontà peraltro espressa in modo non conforme agli interessi della minore, avendo la madre chiesto "di vedere la bambina nel giro di pochi giorni"; evidenziava il servizio che "(era) inevitabile che la bambina non rifiutasse la relazione con la madre, in quanto desiderio comprensibile di un figlio", essendo tuttavia necessario "attivare strategie protettive per situazioni non affidabili", che sarebbe stato possibile scongiurare "se la madre, in qualche modo (ad es. mediante telefonate puntuali [redacted] in giorni concordati, contatti epistolari o altro) (avesse voluto) dimostrare un cambiamento rispetto ai suoi precedenti comportamenti, dimostrando affidabilità e serietà nonché capacità genitoriale. Alla stabilizzazione di tali obiettivi sarebbe (stato) [redacted] rendere la bambina maggiormente protagonista nelle richieste di eventuali incontri con la madre (...) comunque (prevedendo) sempre incontri protetti, per aiutare la bambina a superare il suo stato di sfiducia e paura relativa alla possibilità di essere [redacted] allontanata dal padre contro la sua volontà."

Quando, al momento di pronunciare le parti dinanzi al G.I., il Presidente del Tribunale, confermava l'affidamento della minore al padre, disponendo "che la madre ved(esse) la figlia almeno



due volte al mese in incontri protetti ed alla presenza di personale qualificato, (avesse) contatti telefonici in giorni prestabiliti e concordati con il servizio, oltre che epistolari con la figlia, sotto la vigilanza dei servizi sociali" (cfr. ordinanza del 2.7.2013).

In data 7.7.2014 i Servizi Sociali della Zona Valtiberina, comunicavano quanto segue:

"Il 26.2.2014, dopo le opportune valutazioni, sono iniziati gli incontri protetti tra la signora [redacted] e la figlia [redacted]. La modalità prevedeva la presenza continua di un'educatrice e la frequenza è stata bimensile della durata di un'ora e trenta ad incontro (...)

La maggior parte degli incontri sono stati caratterizzati dal ritardo costanze della signora, con conseguente ansia della ragazza. E' apparso subito evidente quanto fosse necessario contenere ogni volta gli atteggiamenti della signora che tendevano ad essere fortemente respingenti rispetto alle figure di controllo e critici rispetto all'organizzazione degli incontri. Inoltre, spesso la signora non riusciva a trattenere commenti negativi nei confronti del padre e dei suoi familiari, coinvolgendo la figlia soprattutto nei problemi legati al riconoscimento di paternità del fratellino (...). Nel susseguirsi degli incontri si è evidenziato che i continui ritardi della madre hanno modificato anche il comportamento di accoglienza di [redacted] che in un incontro è arrivata a sua volta in forte ritardo."

Particolarmente significativa la relazione dell'operatore presente all'incontro protetto dell'11.6.2014, in cui si evidenzia "un forte nervosismo" della minore e la sua "forte opposizione" nei confronti degli atteggiamenti della madre. Nella medesima relazione, sono altresì riportate le valutazioni della D.ssa [redacted] psicologa del consultorio USL di Sansepolcro, all'esito dei colloqui con la ragazza successivi a detto ultimo incontro protetto: "La minore si è posta durante il colloquio inizialmente con un atteggiamento di chiusura e rigidità, ripetendo di continuo: non voglio vedere mia madre perchè ora non è essenziale nella mia vita. Superata la fase iniziale, è emersa una certa rabbia nel sentirsi obbligata a fare qualcosa contro la sua volontà. Di fatto la rabbia sembra coprire uno stato emotivo diverso legato alla paura (...)

di costruire una relazione che poi sente verrà delusa nuovamente dalla madre (...). Forzare ed andare contro alla volontà della ragazza potrebbe risultare dannoso per il suo equilibrio psicologico, creando una situazione di invasione ed abuso della sua volontà."

Scritta dal giudice all'udienza del 23.9.2014, la minore ha ribadito di non volere più incontrare la madre ed ha precisato: "all'inizio ero contenta di incontrare la mamma,

però era stressante per me vederla, perché lo sentivo come un peso (...), io pensavo che gli incontri avrebbero fatto sì che il nostro legame sarebbe tornato a essere quello tra madre e figlia ed invece non è stato così per cui ho deciso di smettere di incontrarla.” (cfr. verbale 23.9.2014).

Ciò premesso, osserva il collegio come gli anni successivi alla separazione tra i coniugi abbiano chiaramente evidenziato le notevoli difficoltà della madre a svolgere con il necessario equilibrio il proprio ruolo genitoriale, rendendo inevitabile la conferma dell'affido esclusivo della minore al padre. Gli atteggiamenti inaffidabili ed inadeguati della madre nei confronti della figlia, infatti, non consentono di ritenere rispondente all'interesse della minore il suo affido congiunto ad entrambi i genitori.

Quanto alla frequentazione tra madre e figlia, se, da un lato, come evidenziato anche dai servizi sociali del territorio, forzare la volontà della ragazza potrebbe risultare dannoso per il suo attuale equilibrio, dall'altro è altresì evidente come sarebbe indubbiamente positivo, per la minore, riuscire a rielaborare il suo passato e a ricostruire un sereno rapporto con la madre, anche perché ciò le consentirebbe di mantenere rapporti con il fratellino (di cui sarà detto innanzi). A tal fine, non sembra opportuno escludere senz'altro la possibilità di futuri incontri tra madre e figlia, purché gli stessi siano preceduti da un attento percorso che, da un lato, tenga conto della volontà della minore, e, dall'altro, consenta di verificare la serietà ed affidabilità della madre nel recuperare il suo rapporto con la figlia: in tal senso dovrà essere dato specifico mandato al servizio sociale.

Si tratta ora di affrontare la questione relativa al minore nato a il 9.11.2011, quando era già trascorso oltre un anno dalla sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Perugia il 24.10.2005.

Ebbene, è noto che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” (art. 236 c.c.): nel certificato di nascita, la paternità del bambino risulta appunto attribuita a L'atto di nascita è titolo dello stato ed ha efficacia probatoria esclusiva, nel senso che conferisce certezza legale allo stato di figlio. Ne consegue che le contestazioni di tale stato sono possibili solo attraverso un apposito processo, non essendo neppure ammissibile un'eventuale decisione *incidenter tantum*, ma soltanto una pronuncia con efficacia di giudicato. In particolare, nell'ipotesi del figlio denunziato come legittimo nonostante la nascita dopo i trecento giorni dalla

cessazione del vincolo coniugale (o dagli altri casi indicati al secondo comma dell'art. 232 c.c.), l'azione da esperire, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è l'azione di disconoscimento della paternità (cfr. da ultimo, Cass. n. 547 del 1996), mentre secondo parte della dottrina e della giurisprudenza di merito dovrebbe essere esperita l'azione di contestazione della legittimità (ex art. 248 c.c.): è comunque certo che occorra uno specifico processo di stato per superare la presunzione legale di paternità derivante dal certificato di nascita.

Pertanto, non risulta fondata la pretesa del ricorrente di "nulla disporre" in merito al minore "in quanto nella fattispecie non sussistono i presupposti per l'operatività della presunzione di paternità" di cui all'art. 232 c.c.: ed infatti, sino a quando non otterrà una specifica pronuncia che, con efficacia di giudicato, escluda la sua paternità, egli va ritenuto padre del piccolo (fermo restando che, nell'ambito dell'apposito giudizio di stato, il ricorrente potrà senz'altro avvalersi delle conseguenze derivanti, sul piano dell'onere probatorio, dai principi di cui all'art. 232 c.c.).

Nel concreto, tuttavia, non potrà che essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, stante la manifesta volontà del ricorrente di non occuparsi del bambino e di non avere con il medesimo alcun contatto.

Circa i provvedimenti di natura economica, appare opportuno disporre che ognuna delle parti provveda integralmente al mantenimento del figlio affidato in via esclusiva. Non risulta fondata, infatti, la pretesa della resistente di porre a carico del un contributo al mantenimento del figlio in quanto il ricorrente già provvede in maniera totale alle esigenze della figlia nonostante le sue precarie condizioni economiche.

Neppure risulta fondata la pretesa di disporre a carico del un contributo al mantenimento della poiché la medesima risulta avere una stabile occupazione, dalla quale ricava un reddito più che dignitoso (cfr. doc. 14 e 15 di parte resistente), mentre il ricorrente risulta svolgere soltanto lavori occasionali (cfr. doc. 13 e di parte ricorrente).

La natura della causa e l'esito della stessa giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

il Tribunale di Arezzo, pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei
confronti di _____ con ricorso depositato il 26.6.2012, ogni altra
richiesta disattesa e/o respinta:

DICHIARA

lo scioglimento del matrimonio celebrato in Perugia, in data 26.7.2003, fra

e

matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Perugia
dell'anno 2003, al n.

ORDINA

al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente
sentenza e alle ulteriori incombenze, a norma dell'art. 10 l. n. 898/70;

DISPONE

che la figlia minore _____ sia affidata in via esclusiva al padre _____ e
che il figlio minore _____ sia affidato in via esclusiva alla madre _____

DISPONE

che la madre possa incontrare la figlia _____ solo previa apposita valutazione
dell'interesse della minore da parte dei servizi sociali del territorio, valutazione da
effettuarsi all'esito di uno specifico percorso che consenta di valutare la serietà ed
affidabilità delle intenzioni della madre circa il recupero del suo rapporto con la minore,
in ogni caso tenendo conto della volontà della minore medesima e della sua esigenza di
mantenere adeguati rapporti con il fratello

DISPONE

che il _____ provveda per intero alle esigenze della figlia _____ e che la
_____ provveda per intero alle esigenze del figlio _____

COMPENSA

_____ egualmente tra le parti le spese di lite.

_____ 5.3.2015

Il Presidente est.

D.ssa Alessandra Guerrieri

Registrazione
5.3.2015
4/3/05